



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 31.05.2022

Oggetto:PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022 – APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio, alle ore 21.22 in modalità mista, come stabilito dall'art. 8 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica", approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 29.03.2022, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione **ORDINARIA** con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Carrara Federico	X		Carmignani Marco	X	
Fantozzi Vittorio	X		Donatini Fulvio	X	
Lunardi Ugo	X		Alfani Simona	X	
Galligani Luca	X		Capocchi Francesco	X	
Nesti Juri	X		Carrara Silvano	X	
Tocchini Andrea	X		Seghieri Davide	X	
Bassini Marzia	X				

E' assente l'Assessore esterno Simona Pieretti.

Assume la presidenza il Sig. FEDERICO CARRARA, nella sua qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Grabau.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea ad esaminare il punto inserito nell'ordine del giorno.

O M I S S I S

Durante la trattazione si assenta il Consigliere Lunardi, i presenti sono n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

" IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI e RICHIAMATI:

- . l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- . i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono le norme di disciplina della TARI tributo e della Tariffa corrispettiva;
- . gli artt. 1 e 2 del D.L. 6.3.2014, n.16, convertito in legge 68/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- . l'art.9-bis, del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito in legge 23.5.2014, n.80;
- . il vigente Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 29.06.2021;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2021) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma del comma 651 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, per la determinazione della tassa rifiuti e per la tariffa corrispettiva;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di regolazione (ARERA) del 03.08.2021 n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ed il suo allegato A – Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

TENUTO CONTO che:

- . con l'entrata in vigore del MTR ARERA l'autorità competente all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013 è stata identificata dalle leggi vigenti nell'autorità nazionale ARERA che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'ente territorialmente competente;
- . nell'ambito ottimale le funzioni di ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF sono di competenza dell'Autorità d'Ambito Ato Toscana Costa;
- . a seguito dell'introduzione del nuovo metodo tariffario spetta all'Autorità d'Ambito assumere le pertinenti determinazioni in ordine al PEF e ai corrispettivi del servizio che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo di costo del servizio da finanziare con la TARI o con la Tariffa corrispettiva, salvi gli effetti delle successive modifiche eventualmente conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;
- . nel Comune di Montecarlo i soggetti che operano al fine dell'erogazione del servizio sono i seguenti;

Gestore 1	Gestore 2
RETIAMBIENTE SpA	Comune di Montecarlo

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Costa n. 94 del 24.05.2022 (allegato A), con la quale:

- . sono validati i dati forniti dal gestore e dal Comune di Montecarlo;
- . è stata accertata e validata la completezza, coerenza e congruità dei dati trasmessi dal comune e dal gestore;

come segue:

	2022	2023	2024	2025
ΣTV2022 totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di Costo Variabile	472.769	551.446	551.902	541.865
ΣTF2022 totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di Costo Fisso	380.585	315.527	328.907	353.000
TOTALE PEF 2022	853.354	866.973	880.809	894.865

DATO ATTO che gli importi sopra indicati rispettano il valore massimo ammissibile del:

2022	2023	2024	2025
4,59%	1,59%	1,59%	1,59%

RICHIAMATO l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 che prevede a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari e i regolamenti tari e tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30.04 dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

RICHIAMATO l'art. 3 comma sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

ATTESO che il nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, di competenza consiliare di ogni ente;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe per l'anno 2022;

RILEVATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

VISTO che il Comune di Montecarlo ha trasmesso alla competente autorità A.T.O. Toscana Costa la seguente documentazione:

- . la quantificazione dei propri costi in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2022;
- . il PEF 2022 secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF;
- . le ulteriori informazioni e documentazione richieste dall'Autorità territorialmente competente ai fini della validazione del PEF;

DATO ATTO che A.T.O Toscana Costa ha proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune ed inoltre ha verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, la tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani da applicare per l'anno 2022 è quella riportata negli allegati 1) 2) e 3) uniti al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale del medesimo;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI nonché la tariffa corrispettiva acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,

per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

DATO ATTO che con la deliberazione che approva le tariffe il Consiglio Comunale, stabilisce la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche che viene confermata nella misura vigente del 58% per le utenze domestiche e del 42% per le utenze non domestiche;

VISTA la legge 30 Dicembre 2020 n. 178 (Legge di stabilità 2021);

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile del presente atto, espresso dal Titolare dell'Area "Finanziaria", ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, allegato lett. B);

VISTO il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzato;

D E L I B E R A

1) per le motivazioni meglio espresse in narrativa, qui richiamate, **di prendere atto** delle risultanze del PEF 2022 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Montecarlo, approvato con determinazione del Direttore dell'Ato Toscana Costa n. 94 del 24 Maggio 2022, allegata sotto la lett. A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, che si riassume con le seguenti risultanze:

	2022	2023	2024	2025
ΣTV2022 totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di Costo Variabile	472.769	551.446	551.902	541.865
ΣTF2022 totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di Costo Fisso	380.585	315.527	328.907	353.000
Totale PEF 2022	853.354	866.973	880.809	894.865

2) **di approvare**, le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche relative al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022, quali risultano dai seguenti allegati:

- .allegato "1" - Tariffa variabile per utenze domestiche e non domestiche";
- .allegato "2"- coefficienti per il calcolo della quota fissa per le utenze domestiche (ka) e per le utenze non domestiche (kc);
- .allegato "3"- tariffa fissa per utenze domestiche e utenze non domestiche;

3) di dare atto che la ripartizione del costo del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, ai sensi dell'art.12 – commi 2 e 4 – del D.P.R. 158/1999, è stata confermata per l'anno 2022 come segue:

- .58% costo per utenze domestiche;
- .42 % costo utenze non domestiche;

4) di disporre che il presente atto, successivamente alla intervenuta esecutività, venga pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, ed entro il termine previsto dalla vigente normativa, venga inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze così come previsto dal D.L. 201/2011;

5) di incaricare gli uffici comunali e la società RetiAmbiente spa - dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per le rispettive competenze;

6) di confermare per il 2022 le agevolazioni per limiti reddito ISEE vigenti nel 2021;

7) di dare atto che avendo optato per la tariffa corrispettiva, tutte le entrate e tutte le spese relative al servizio confluiscono interamente sul bilancio dell'ente gestore, conseguentemente non necessita effettuare variazioni contabili sul bilancio del Comune.”.

CONSIDERATO che la materia del presente atto rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, per le quali sussiste una competenza esclusiva di questo Collegio;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 07.12.2012, n. 213;

PASSA a votazione in forma palese dal seguente esito:

Presenti:	n.	12
Votanti:	n.	11
Voti favorevoli:	n.	8
Voti contrari:	n.	3 (i Consiglieri Alfani, Carrara Silvano e Seghieri)
Astenuti:	n.	1 (il Consigliere Capocchi)

DELIBERA

- DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione redatta dal Titolare dell'Area "Finanziaria";

.DI DARE ATTO:

- . che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato reso dal competente organo il parere che si allega al presente atto, sotto la lettera B);
- . che il presente deliberato sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi (D.Lgs. n. 267/2000, art. 124, comma 1 e ss.mm.ii. e L. n.69/2009, art. 32);
- . che contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio on-line, notizia dell'assunzione del presente deliberato sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (D.Lgs n. 267/2000);

.che il presente deliberato diventerà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo on-line del Comune (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

Inoltre

Il Presidente, in ragione dell'urgenza di adempiere, dando attuazione al provvedimento, propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Passa a votazione in forma palese dal seguente esito:

Presenti:	n.	12
Votanti:	n.	11
Voti favorevoli:	n.	8
Voti contrari:	n.	3 (i Consiglieri Alfani, Carrara Silvano e Seghieri)
Astenuti:	n.	1 (il Consigliere Capocchi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Rientra il Consigliere Lunardi, i presenti sono n. 13.

Allegato 4 - 2022	
Svuotamenti minimi utenze domestiche (espressi in svuotamenti di sacchetti da 70 litri)	
nucleo	minimo
1	5
2	9
3	12
4 o più	14

Svuotamenti/sacchetti minimi utenze non domestiche	
tipo utenze	minimo
utenze con bidoni	8 svuotamenti
utenze con sacchetti	10 sacchetti
utenze senza sacchetti	10 sacchetti

peso specifico kg/litri	0,14024
--------------------------------	----------------

costo unitario variabile utenze non domestiche €/kg	2,337
--	--------------

costo unitario variabile utenze domestiche €/kg	1,579
--	--------------

costo unitario variabile utenze non domestiche €/litro	0,328
---	--------------

costo unitario variabile utenze domestiche €/litro	0,221
---	--------------

ALLEGATO 2

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE 2022

UTENZE DOMESTICHE	ka
Abitazione 1 componente	0,82
Abitazione 2 componenti	0,92
Abitazione 3 componenti	1,03
Abitazione 4 componenti	1,10
Abitazione 5 componenti	1,17
Abitazione 6 o più componenti	1,21

UTENZE NON DOMESTICHE	kc
1-MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI LUOGHI DI CULTO	0,34
2-CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPORTIVI	0,85
3-STABILIMENTI BALNEARI	0,43
4-ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,49
5-ALBERGHI CON RISTORANTE	1,02
6-ALBERGHI SENZA RISTORANTE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA	0,85
7-CASE DI CURA E DI RIPOSO	0,93
8-UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	1,00
9-BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,53
10-NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO CARTOLERIE FERRAMENTA VENDITA ALL'INGROSSO NON ALIMENTARI	0,95
11-EDICOLE FARMACIE TABACCHERIE PLURILICENZE	1,10
12-ATTIVITA' ARTIGIANE FALEGNAMI IDRAULICI FABBRI ELETTRICISTI PARRUCCHIERI	1,00
13-CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	1,19
14-ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI	1,15
15-ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI AZIENDE AGRICOLE E AGRITURISMO	0,75
16-RISTORANTI TRATTORIE PIZZERIE CIRCOLI PRIVATI CON SOMMINISTRAZIONE	4,00
17-BAR CAFFE' PASTICCERIE	4,00
18-SUPERMERCATI PANE PASTA MACELLERIE SALUMI GENERI ALIMENTARI INGROSSO ALIMENTARI VINO	1,91
19-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,13
20-ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORISTI	6,58
21-DISCOTECHE - NIGHT CLUB	1,00

ALLEGATO 3

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE 2022

UTENZE DOMESTICHE	<i>tariffa fissa</i>
Abitazione 1 componente	0,707
Abitazione 2 componenti	0,794
Abitazione 3 componenti	0,888
Abitazione 4 componenti	0,949
Abitazione 5 componenti	1,009
Abitazione 6 o più componenti	1,044
UTENZE NON DOMESTICHE	<i>tariffa fissa</i>
1-MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI LUOGHI DI CULTO	1,051
2-CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPORTIVI	2,628
3-STABILIMENTI BALNEARI	1,488
4-ESPOSIZIONI AUTOSALONI	1,515
5-ALBERGHI CON RISTORANTE	3,530
6-ALBERGHI SENZA RISTORANTE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA	2,628
7-CASE DI CURA E DI RIPOSO	3,219
8-UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	3,092
9-BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	1,639
10-NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO CARTOLERIE FERRAMENTA VENDITA ALL'INGROSSO NON ALIMENTARI	2,937
11-EDICOLE FARMACIE TABACCHERIE PLURILICENZE	3,401
12-ATTIVITA' ARTIGIANE FALEGNAMI IDRAULICI FABBRI ELETTRICISTI PARRUCCHIERI	3,092
13-CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	3,679
14-ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI	3,555
15-ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI AZIENDE AGRICOLE E AGRITURISMO	2,319
16-RISTORANTI TRATTORIE PIZZERIE CIRCOLI PRIVATI CON	12,367
17-BAR CAFFE' PASTICCERIE	12,367
18-SUPERMERCATI PANE PASTA MACELLERIE SALUMI GENERI ALIMENTARI INGROSSO ALIMENTARI VINO	5,905
19-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,911
20- ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORISTI	20,343
21-DISCOTECHE - NIGHT CLUB	3,461



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

ORIGINALE

Registro Generale Determine: n.113-2022

DETERMINA
nr.94/Direttore Generale del 24.05.2022

Oggetto: validazione PEF 2022-2025 del **Comune di Montecarlo** in applicazione del MTR-2 ARERA.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed il suo Allegato A – "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 e richiamati, in particolare, della stessa i seguenti articoli:

- articolo 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «**1.1** Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. **1.2** Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
- articolo 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «**2.1** Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative alle annualità pregresse. **2.2** Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti. **2.3** La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.»
- articolo 3, che introduce la determinazione di tariffe di accesso agli impianti di trattamento in grado di stimolare innovazione tecnologica e migliori performance ambientali quale misura di sostegno allo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della *Circular Economy* e per la determinazione tariffaria di accesso agli stessi li classifica in "integrati", "minimi" e "aggiuntivi"
- articolo 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" che così recita: «**4.1** La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. **4.2** Le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. **4.3** Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. **4.4** Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2. **4.5** In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2. **4.6** In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.»

- articolo 5 che definisce le modalità di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti per ciascuna annualità del quadriennio 2022-2025 in relazione alla loro tipologia;
- articolo 7 "Procedura di approvazione" che così recita: «**7.1** Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. **7.2** Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato. **7.3** Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. **7.4** Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. **7.5** Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi". **7.6** La trasmissione

all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022. **7.7** L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. **7.8** Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.»

- articolo 8 che fissa le modalità di aggiornamento biennale e revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria;
- articolo 9 che fissa la procedura in caso di inerzia del gestore nella trasmissione agli organismi competenti del PEF e stabilisce che, nel caso essa perduri, "sono esclusi incrementi dei corrispettivi finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti.". Lo stesso art. 9 disciplina anche la procedura che verrà seguita nel caso l'inerzia sia da parte dell'organismo competente.

VISTO Allegato A – "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e preso atto che:

- l'art. 2 in base al quale In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a: $\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$, dove: $\sum TV_a$ è la somma delle seguenti entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile $\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116exp,TV,a} + CQTV_{exp,a} + COI_{TV,exp,a} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{sc,a} + R_{ctotTV,a}$; $\sum TF_a$ è la somma delle seguenti entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso $\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO_{116exp,TF,a} + CQTF_{exp,a} + COITF_{exp,a} + R_{ctotTF,a}$;
- l'art. 3 definisce le modalità di determinazione del parametro ω_a che fornisce la misura del fattore di sharing $b_a(1 + \omega_a)$ dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza $AR_{sc,a}$, dove il parametro b_a è invece la misura dello sharing dei proventi, AR_a è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR_a . La quantificazione di entrambi i suddetti parametri è di competenza dell'ETC;
- l'art. 4 stabilisce per ciascuna anno a del quadriennio (2022-2025) un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di riferimento rispetto all'anno precedente ed alla quantificazione di tale limite, oltre al **tasso di inflazione programmata (rpi_a)** fissato al 1,7% dalla del. 459/2021/R/RIF, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti come di seguito specificati:
 - il **coefficiente di recupero di produttività $[X_a]$** , che l'ETC, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, fissa tenendo conto, ai sensi dell'art. 5 dell'MTR-2, di quanto segue:
 - a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:
 - in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$) da considerare è il seguente: $CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$ con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020;
 - il *Benchmark* di riferimento è pari: i) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune),

ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluri-comunale o per ambito); ii) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA;

- b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:
- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF – da cui deriva che: $(1+\gamma_a) \leq 0.5$;
 - un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 del MTR-2– da cui deriva che: $(1+\gamma_a) > 0.5$; dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$

		$CU_{effa-2} > Benchmark$	$CU_{effa-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

- il coefficiente QL_a per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella successiva;
- il coefficiente PG_a connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella successiva;

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

- sempre l'art. 4, al comma 4, prevede che, ai fini della determinazione del parametro che misura il limite alla crescita, l'ETC possa valorizzare il coefficiente **C116a** per tenere conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{exp\ 116,TV,a}$ e $CO_{exp\ 116,TF,a}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%;
- il comma 5 dell'art. 4 prevede che "nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.";
- i commi 6 e 7 dell'art. 4 prevedono che ove l'ETC ritenga che il superamento del limite alla crescita sia necessario per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite dovrà presentare ad ARERA una specifica relazione e, in aggiunta a quanto sopra, ove l'ETC accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario provvederà a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;
- l'art. 7 comma 1 in base al quale i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
- articolo 7 comma 2 da cui si rileva che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: 1) per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; 2) per gli anni 2023, 2024 e 2025: a) in sede di prima approvazione: - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; - con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2); b) in sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2);
- il comma 3 dell'art. 7 definisce i costi riconosciuti e le decurtazioni da operare sugli stessi;
- l'art. 8 stabilisce che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi di gestione CG_a sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo: $CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + CO_{116\ exp,TV,a} + CO_{116\ exp,TF,a} + CQTV_{exp,a} + CQTF_{exp,a} + COITV_{exp,a} + COITF_{exp,a}$. dove sinteticamente: CSL_a sono i costi di spazzamento e lavaggio strade; CRT_a sono i costi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; CTS_a sono i costi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; CRD_a sono i costi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate; CTR_a sono i costi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero); $CO_{116\ exp,TV,a} + CO_{116\ exp,TF,a} + CQTV_{exp,a} + CQTF_{exp,a} + COITV_{exp,a} + COITF_{exp,a}$ sono le componenti di costi, variabili e fissi, di natura previsionale definite agli articoli 9 e 10;
- l'art. 11 stabilisce che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi comuni CC_a sono pari a: $CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + COAL_a$, dove sinteticamente: $CARC_a$ sono i costi operativi per

l'attività di gestione delle tariffe e dei apporti con gli utenti; CGG_a sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura; CCD_a sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili; $COAL_a$ include la quota degli oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'ETC;

- l'art. 12 indica che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi d'uso del capitale CK_a sono pari a: $CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + RLIC_a$, dove: Amm_a è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore; Acc_a è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario; R_a è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto; $RLIC_a$ è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso di cui ai commi;
- l'articolo 17 indica che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, vengono determinate le componenti a conguaglio $RC_{totrv,a}$, corrispondente ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse e $RC_{totrf,a}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, le cui fattispecie sono nel dettaglio indicate, rispettivamente, nei successivi articoli 18 e 19;
- gli articoli da 21 a 26 fissano le modalità di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- l'art. 27 indica i contenuti minimi del PEF;
- l'art 28, comma 1 e 2 precisano che la validazione del PEF spettante all'ETC concerne almeno la verifica: i) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; ii) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti; iii) del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dal gestore medesimo, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- l'art. 28 comma 4 precisa che Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

VISTA la deliberazione ARERA 459/2021/R/RIF con la quale sono stati quantificati:

- il tasso di inflazione programmata da utilizzare per ciascun anno del quadriennio (2022-2025) ai fini della determinazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, nel valore di 1,7%;
- il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni per l'anno 2022;
- il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel valore pari al 6,3% per ciascun anno del quadriennio (2022-2025);
- il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$ e il valore provvisorio del parametro K_{dareal} da utilizzare per la determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni, $SLIC_a$, in valore pari, rispettivamente, a 5,8% e a 2,6%, per ciascun anno del quadriennio (2022-2025);

VISTA la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 da cui art. 1 emergono i seguenti chiarimenti applicativi:

- i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF quadriennale devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento;

- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.
- Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'art. 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del PEF deve: a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021: i) utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità; ii) determinare le componenti a conguaglio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore; b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del PEF e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.
- Ai fini della determinazione della componente AR_a di cui all'articolo 2, comma 2 del MTR-2 i ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli ETC.
- Ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente CCD_a viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.
- La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce $COAL_a$ di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019; b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).
- Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente $Acca$ di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2.
- L'ETC, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del MTR-2 e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-2. In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del MTR-2, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 del MTR-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

- Il valore, contenuto nel vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, di cui alla deliberazione 459/2021/R/RIF, relativo all'anno 2002, è pari a 1,319.

VISTI i seguenti allegati alla determinazione n.2/DRIF/2021: Allegato 1: contenente il PEF quadriennale 2022-2025; Allegato 2: contenente lo schema-tipo di relazione di accompagnamento; Allegato 3: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato; Allegato 4: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico.

VISTA la deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

ACCERTATO che

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»
- essendo «costituito ed operativo», spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF 2022-2025 predisposto dal Gestore;
- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2, in particolare per la predisposizione del PEF ai fini delle entrate tariffarie di riferimento, coincide con l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, nel quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);
- nell'ATO Toscana Costa vi è al momento una tariffa differenziata su base comunale e che pertanto: a) l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2 coincide con il singolo Comune; b) il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune; c) questo ETC è tenuto alla validazione di un PEF 2022-2025 per ognuno dei 100 Comuni di sua competenza;

VISTA la deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

PRESO ATTO che l'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

- con delibera n. 12 del 13/11/2020 ha perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore unico per i 100 Comuni dell'Ambito affidando tale ruolo alla società *in house* RetiAmbiente S.p.A. che gestirà il servizio a partire dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2035. L'avvio del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. è tuttavia differito a dopo il 31/12/2022 per i Comuni di Massa, Carrara, Lucca, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina;
- con delibera n. 14/2021 ha approvato i criteri per la quantificazione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente ai fini della determinazione e modulazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025 in applicazione del MTR- 2.
- con delibere n. 12 del 13/04/2022 e n. 16 del 29/04/2022 ha individuato per le gestioni (ambiti tariffari) di sua competenza lo schema III, ai sensi dell'art.3, comma 1 del TQRIF, eccettuate le seguenti: *Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina*, per le quali ha invece individuato lo schema I;

RICHIAMATI

- la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, che ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 147/13:

- comma 652 che dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti".
 - comma 654 che stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
 - comma 668 che riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"
- l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

VISTA la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: «A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.» ed il comma 5-sexiesdecies che prevede che: «Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.»

CONSIDERATO che

- questo ETC deve procedere, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) di ARERA, alla validazione del PEF 2022-2025 dell'ambito tariffario coincidente con il **Comune di Montecarlo** per consentire al consiglio comunale di assumere la deliberazione conseguente entro i termini di legge sopra evidenziati;
- sul suddetto Comune i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF, sono i seguenti:

GESTORE 1 ¹	GESTORE 2
RetiAmbiente S.p.A.	Comune di Montecarlo

¹ RetiAmbiente S.p.A. effettua il servizio mediante la propria società operativa locale (SOL) ASCIT S.p.A.

VISTA la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.**, a mezzo p.e.c.:

- il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

VISTA altresì la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal **Comune**, a mezzo p.e.c.:

- il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- l'indicazione delle entrate da sottrarre dal totale dei costi del PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'art. 1 della determinazione N. 02/DRIF/2021;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

TENUTO CONTO che le componenti di natura previsione di cui all'art. 9 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF hanno la seguente valorizzazione:

ANNO		<i>CO_{EXP116}</i> (ART. 9.1 MTR-2)	<i>CQ_{EXP}</i> (ART. 9.2 MTR-2)	<i>COI_{EXP}</i> (ART. 9.3 MTR-2)	<i>TOTALE COMPONENTI COSTO PREVISIONALI</i>
2022	GESTORE	0 €	0 €	0 €	0 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	GESTORE	0 €	0 €	0 €	0 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	GESTORE	0 €	0 €	0 €	0 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	GESTORE	0 €	0 €	0 €	0 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	0 €	0 €

CONSIDERATO che per l'Ambito tariffario in esame questo ETC ha determinato le grandezze (coefficienti/parametri) di propria competenza nei valori seguenti:

COEFFICIENTE/ PARAMETRO	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
$\gamma_{2,a}$	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0.3	0.3	0.3	0.3
ω	0.1	0.1	0.1	0.1
X	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %
QL	3,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
PG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
C116	0 %	0 %	0 %	0 %

TENUTO CONTO del seguente valore delle entrate tariffarie 2022-2025 calcolato ai sensi del MTR-2 prima e dopo le detrazioni eventuali ex art. 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF che il Gestore ed il Comune, verificato il permanere dell'equilibrio economico-finanziario, hanno inteso operare:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ΣT_A PRIMA DELLE DETRAZIONI DI CUI ALL' ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	1.076.127 €	1.122.961 €	1.169.117 €	1.220.848 €
DETRAZIONI (DI CUI ALL'ART.4.6 DEL. 363/2021/R/RIF)	3.782 €	3.779 €	8.932 €	8.541 €
ΣT_A DOPO LE DETRAZIONI DI CUI ALL'ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	1.072.345 €	1.119.182 €	1.160.185 €	1.212.307 €

CONSIDERATO che per l'ambito tariffario in esame il valore del limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie assume per ciascun anno del quadriennio il seguente valore:

LIMITE DI CRESCITA AMMISSIBILE	LIM. VARIAZIONE 2022 su 2021	LIM. VARIAZIONE 2023 su 2022	LIM. VARIAZIONE 2024 su 2023	LIM. VARIAZIONE 2025 su 2024
ρ	4,59 %	1,59 %	1,59 %	1,59 %

PRESO ATTO che, in relazione al limite di crescita ammissibile, sopra evidenziato, le entrate tariffarie per il **Comune di Montecarlo** possono assumere il seguente valore massimo con associato il seguente Delta ($\Sigma T a - \Sigma T \max$):

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ΣT_{\max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	856.562 €	870.181 €	884.017 €	898.073 €
Delta ($\Sigma T a - \Sigma T \max$)	215.783 €	249.001 €	276.168 €	314.234 €

TENUTO CONTO che questo ETC, in relazione alle eccedenze di cui alla tabella precedente, ritiene di non fare istanza di superamento del limite ma, ai sensi del comma 4.5 del MTR-2, di procedere alla rimodulazione fra le diverse annualità del PEF ed al loro recupero in misura pari a quanto di seguito indicato:

RECUPERO DELTA ($\Sigma TA - \Sigma TMAX$)			
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
GESTORE	215.783 €	249.001 €	276.168 €
COMUNE	0 €	0 €	0 €
TOTALE	215.783 €	249.001 €	276.168 €

TENUTO CONTO infine delle seguenti ulteriori detrazioni ex comma 1.4 della determinazione N. 2/DRIF/2021 in ragione delle entrate comunicate dal Comune:

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021				
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	3.208 €	3.208 €	3.208 €	3.208 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE	0 €	0 €	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	3.208 €	3.208 €	3.208 €	3.208 €

DATO CONTO che

- si è proceduto alla verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF 2022 -2025 rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- nell'ottica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, non è stata apportata alcuna integrazione e modifica ai dati, alle informazioni e agli atti trasmessi dal gestore medesimo;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo all'ambito tariffario relativo al **Comune di Montecarlo**, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 della determinazione N.2/DRIF/2021 e posto in **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per l'ambito tariffario in esame questo ETC ha provveduto alla predisposizione della relazione di accompagnamento secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.2/DRIF/2021, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

VISTO l'art. 2 della determinazione n.2/DRIF/2021 per quanto riguarda la trasmissione ad ARERA degli atti, dei dati e della documentazione di competenza di questo ETC ai fini dell'approvazione definitiva del PEF 2022-2025 e le specifiche istruzioni operative per il loro caricamento sul sito di ARERA stessa;

DETERMINA

- 1) Di validare i dati forniti dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.** e dal **Comune di Montecarlo**, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti relativo al secondo periodo tariffario (MTR-2) di cui all'**Allegato A** della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 363/2021/R/RIF e dei successivi atti: deliberazioni 459/2021/R/RIF e determinazione N.2/DRIF/2021;
- 2) Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune e della verifica del rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- 3) Di dare atto che i parametri ed i coefficienti di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nei seguenti valori:

COEFFICIENTI	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
$\gamma_{2,a}$	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0.3	0.3	0.3	0.3
ω	0.1	0.1	0.1	0.1
X	0,11%	0,11 %	0,11 %	0,11 %
QL	3,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
PG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
C116	0 %	0 %	0 %	0 %

- 4) Di dare atto che sulla base di quanto riportato nella tabella precedente il parametro per la determinazione del limite di crescita (ρ) per l'ambito tariffario in esame assume i seguenti valori:

LIMITE DI CRESCITA AMMISSIBILE	2022 su 2021	2023 su 2022	2024 su 2023	2025 su 2024
ρ	4,59 %	1,59 %	1,59 %	1,59 %

- 5) Di approvare il PEF 2022-2025 relativo all'ambito tariffario relativo al **Comune di Montecarlo**, redatto secondo l'**Allegato 1** della determinazione n.2/DRIF/2021, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che, per ciascuna annualità del quadriennio 2022 – 2025, le entrate tariffarie di riferimento finali, intese come entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita, assumono i seguenti valori:

$\Sigma T \text{ MAX}$				
(ENTRATE TARIFFARIE MASSIME APPLICABILI NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CRESCITA)				
$T_A = T_{VA} + T_{FA} \text{ DOPO DISTRIBUZIONE DELTA } (\Sigma T_A - \Sigma T_{MAX})$				
ANNO	2022	2023	2024	2025
GESTORE	856.562 €	870.181 €	884.017 €	898.073 €
COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTALE	856.562 €	870.181 €	884.017 €	898.073 €

- 6) Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della suddetta Deliberazione 363/2021, gli importi di cui alla tabella precedente costituiscono, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), i **prezzi massimi** del servizio in corrispondenza di ciascun anno del quadriennio;
- 7) Di dare atto che le entrate tariffarie di riferimento finali mostrano le seguenti variazioni percentuali rispetto alle entrate tariffarie dell'anno precedente, restando comunque entro il limite di crescita ammissibile:

VARIAZIONE EFFETTIVA ENTRATE TARIFFARIE	VARIAZIONE 2022 su 2021	VARIAZIONE 2023 su 2022	VARIAZIONE 2024 su 2023	VARIAZIONE 2025 su 2024
	4,59 %	1,59 %	1,59 %	1,59 %

- 8) Di dare atto che dalle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita sono state **detratte le entrate** di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 2/DRIF/2021, secondo i seguenti valori forniti dal Comune:

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021				
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	3.208 €	3.208 €	3.208 €	3.208 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE	0 €	0 €	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	3.208 €	3.208 €	3.208 €	3.208 €
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DOPO LE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N.2/DRIF/2021	853.354 €	866.973 €	880.809 €	894.865 €

- 9) di approvare la Relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.2/DRIF/2021, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 10) di trasmettere il presente atto al **Comune di Montecarlo** per le deliberazioni conseguenti;
- 11) di trasmettere ad ARERA il presente atto, il PEF 2022-2025 e l'ulteriore documentazione richiesta, **tramite l'apposita procedura extranet** di Raccolta dati resa disponibile da ARERA stessa;
- 12) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

● PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario ATO Toscana Costa			Ambito tariffario ATO Toscana Costa			Ambito tariffario ATO Toscana Costa			Ambito tariffario ATO Toscana Costa		
	Costi del gestore / diviso / del Comune	Costi del Comune / I	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del gestore / diviso / del Comune	Costi del Comune / I	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del gestore / diviso / del Comune	Costi del Comune / I	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del gestore / diviso / del Comune	Costi del Comune / I	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, con riferimento: CBF	42.344	-	42.344	44.222	-	44.222	44.222	-	44.222	44.222	-	44.222
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urban: CTR	35.397	-	35.397	35.933	-	35.933	32.340	-	32.340	32.340	-	32.340
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urban: CIR	94.837	-	94.837	94.223	-	94.223	94.223	-	94.223	94.223	-	94.223
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni e frazione: CIO	397.003	-	397.003	411.582	-	411.582	410.792	-	410.792	411.582	-	411.582
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MR-2: CO ^{1V}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MR-2: CO ^{2V}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MR-2: CO ^{3V}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti: AI	15.402	-	15.402	15.792	-	15.792	15.792	-	15.792	15.792	-	15.792
Fattore di Sharing: b	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing: BSA0	4.461	-	4.461	4.737	-	4.737	4.737	-	4.737	4.737	-	4.737
Ricarichi derivanti dai consuntivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: AI ₂	54.886	-	54.886	54.833	-	54.833	54.833	-	54.833	54.833	-	54.833
Fattore di Sharing: m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing: n(1+q)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricarichi derivanti dai consuntivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing: n(1+q)AI ₂	18.113	-	18.113	18.095	-	18.095	18.095	-	18.095	18.095	-	18.095
Componente di congruaggio relativa ai costi variabili: RC _{2V}	121.318	-	121.318	1.140	-	1.140	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARE VARIABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero da IVA [2+3] (m) di cui al comma 4.5 del MR-2 - PARE VARIABLE	-	-	-	215.783	-	215.783	249.001	-	249.001	274.168	-	274.168
IVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.4 del 342/2021/UE	670.155	-	670.155	802.061	-	802.061	829.474	-	829.474	857.703	-	857.703
Costi dell'attività di gestione e di lavaggio: CIL	90.854	-	90.854	94.052	-	94.052	94.352	-	94.352	94.052	-	94.052
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: CAIC	44.372	-	44.372	47.053	-	47.053	47.053	-	47.053	47.053	-	47.053
Costi generali di gestione: CGG	78.439	-	78.439	80.447	-	80.447	80.447	-	80.447	80.447	-	80.447
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: CCD	70.235	-	70.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi: CO ₄	5.992	-	5.992	5.988	-	5.988	5.988	-	5.988	5.988	-	5.988
Costi comuni: CC	201.038	-	201.038	133.488	-	133.488	133.488	-	133.488	133.488	-	133.488
Ammortamenti: Amm	14.409	-	14.409	19.152	-	19.152	32.122	-	32.122	40.248	-	40.248
Accantonamenti: Acc	134.895	-	134.895	73.807	-	73.807	73.807	-	73.807	73.807	-	73.807
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore s) o dal contratto di affidamento	134.180	-	134.180	73.172	-	73.172	73.172	-	73.172	73.172	-	73.172
- di cui per rischi e oneri in eccesso rispetto a norme tributarie	715	-	715	715	-	715	715	-	715	715	-	715
Remunerazione del capitale investito netto: R	-	-	-	819	-	819	7.733	-	7.733	12.203	-	12.203
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso: R _{CC}	353	-	353	353	-	353	353	-	353	353	-	353
Costi di fido del capitale: CK	452	-	452	374	-	374	374	-	374	374	-	374
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MR-2: CO ^{1F}	150.109	-	150.109	94.584	-	94.584	114.468	-	114.468	127.065	-	127.065
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MR-2: CO ^{2F}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MR-2: CO ^{3F}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente di congruaggio relativa ai costi fissi: RC _{2F}	99.814	-	99.814	4.992	-	4.992	11.494	-	11.494	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero da IVA [2+3] (m) di cui al comma 4.5 del MR-2 - PARE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.4 del 342/2021/UE	362.189	-	362.189	317.131	-	317.131	330.511	-	330.511	354.604	-	354.604
TOT [2V+3V] prima delle detrazioni di cui al Art. 4.4 del 342/2021/UE	1.072.346	3.702	1.076.047	1.119.182	3.779	1.122.961	1.146.338	3.779	1.149.117	1.217.070	3.779	1.220.848
TOT [2V+3V] dopo le detrazioni di cui al Art. 4.4 del 342/2021/UE	1.072.346	-	1.072.346	1.119.182	-	1.119.182	1.146.338	-	1.146.338	1.212.307	-	1.212.307

Grandezze fisico-tecniche		2021		2022		2023		2024	
Raccogli differenziale R_d		54%		54%		54%		54%	
$R_{d, \text{Ton}}$		1.676,95		1.676,95		1.676,95		1.676,95	
costo unitario effettivo - C_{eff} €/cent/kg		48,57		48,54		47,08		47,87	
Benchmark di riferimento (cent/kg) fabbisogno standard/costo medio settore		32,5		32,5		32,5		32,5	
Coefficiente di graduabilità									
Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziale r_1		-0,01		-0,01		-0,01		-0,01	
Valutazione rispetto all'efficienza dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo r_2		0,00		0,00		0,00		0,00	
Indice r		-0,01		-0,01		-0,01		-0,01	
Coefficiente di graduabilità $(1+r)$		0,99		0,99		0,99		0,99	
Verifica del limite di crescita									
IP_{tot}		1,7%		1,7%		1,7%		1,7%	
Coefficiente di recupero a grossmith K_1		0,11%		0,11%		0,11%		0,11%	
coeff. per miglioramento previsto della qualità Q_1		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
coeff. per la variazione di incidenza del serbatoio gestionale PG_1		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C C_{116}		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p		4,50%		3,90%		3,90%		3,90%	
$(1+p)$		1,0459		1,0399		1,0399		1,0399	
IT_{tot}		1.220.343		1.179.105		1.120.195		1.122.307	
$IT_{\text{tot}}^{\text{net}}$		335.245		474.573		553.030		553.304	
EP_{tot}		483.704		362.189		317.131		330.511	
$IT_{\text{tot}}^{\text{net}} - EP_{\text{tot}}$		816.971		854.642		870.181		884.017	
$IT_{\text{tot}} / IT_{\text{tot}^{\text{net}}}$		1,3094		1,3046		1,3333		1,3714	
$IT_{\text{tot}}^{\text{net}}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		854.642		870.181		884.017		898.073	
debito $(IT_{\text{tot}} - IT_{\text{tot}}^{\text{net}})$		365.702		304.532		236.178		224.234	
Va dopo distribuzione delto $(IT_{\text{tot}} - IT_{\text{tot}}^{\text{net}})$		474.373	-	474.373	553.050	-	553.050	543.419	-
Va dopo distribuzione delto $(IT_{\text{tot}} - IT_{\text{tot}}^{\text{net}})$		382.189	-	382.189	317.131	-	330.511	354.004	-
$(IT_{\text{tot}} - IT_{\text{tot}}^{\text{net}})$ dopo distribuzione delto $(IT_{\text{tot}} - IT_{\text{tot}}^{\text{net}})$		854.642	-	854.642	870.181	-	884.017	898.073	-
Debitore di cui al comma 14 della Determinazione n.20/2017/2021 - parte variabile		1.604		1.604		1.604		1.604	
Debitore di cui al comma 14 della Determinazione n.20/2017/2021 - parte fissa		1.604		1.604		1.604		1.604	
$IT_{\text{tot}}^{\text{net}}$ (entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 14 della Determinazione n.20/2017/2021)		472.749		551.445		551.902		541.865	
EP_{tot} (entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 14 della Determinazione n.20/2017/2021)		365.263		315.327		238.907		332.000	
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 14 della Determinazione n.20/2017/2021		838.012		866.772		890.809		873.865	
Affidato sistema Ciclo Integrato RI		50,67%		50,67%		50,67%		50,67%	



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

ALLEGATO B

Relazione di accompagnamento

(Allegato 2 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021)

AMBITO TARIFFARIO: Comune di Montecarlo

Sommario

1. PREMESSA	18
1.1 COMUNE RICOMPRESO NELL'AMBITO TARIFFARIO	18
1.2 SOGGETTI GESTORI PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO	18
1.3 IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO INTEGRATO DELL'ATO TOSCANA COSTA	18
1.4 DOCUMENTAZIONE PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO	19
1.5 ALTRI ELEMENTI DA SEGNALARE	19
2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI	19
3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO	19
4. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE	19
5. VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE	20
5.1 LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE	20
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	21
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	22
5.1.3 Coefficiente C116	23
5.2 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ASSOCIATI A SPECIFICHE FINALITÀ	24
5.2.1 Componente previsionale CO116	24
5.2.2 Componente previsionale CQ	24
5.2.3 Componente previsionale COI	24
5.3 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	25
5.4 VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING	25
5.4.1 Determinazione del fattore b	26
5.4.2 Determinazione del fattore w	27
5.5 CONGUAGLI	28
5.6 VALUTAZIONI IN ORDINE ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	28
5.7 RINUNCIA AL RICONOSCIMENTO DI ALCUNE COMPONENTI DI COSTO	29
5.8 RIMODULAZIONE DEI CONGUAGLI	30
5.9 RIMODULAZIONE DEL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE CHE ECCEDE IL LIMITE ALLA VARIAZIONE ANNUALE	30
5.10 EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE	30
5.11 ULTERIORI DETRAZIONI	31

1. PREMESSA

Questo ETC svolge le proprie funzioni di ente di governo sull'ambito territoriale ottimale Toscana Costa, che abbraccia le 4 province toscane, di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, e comprende 100 Comuni².

Con delibera della sua Assemblea n. 12 del 13/11/2020 questo EGATO ha perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore unico del servizio r.u., affidando tale ruolo alla società *in house* RetiAmbiente S.p.A. per il periodo 2021- 2035. RetiAmbiente S.p.A. è la società capogruppo e garantisce il servizio utilizzando le proprie società operative locali, al cui capitale partecipa al 100%.

Come previsto nell'atto di affidamento e disciplinato nel contratto di servizio, l'avvio del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. è differito a dopo il 31/12/2022 sui i Comuni di Massa, Carrara, Lucca, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina, nei quali nel frattempo continua ad operare il Gestore in essere al 31/12/2020.

Non essendo al momento prevista una medesima tariffa su tutti i Comuni ricadenti nell'ATO Toscana Costa, ognuno di essi rappresenta un autonomo ambito tariffario.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario di cui alla presente relazione di accompagnamento coincide con il territorio del Comune di Montecarlo.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), operano nell'ambito tariffario in argomento i seguenti Gestori:

GESTORE 1 ³	GESTORE 2
RETIAMBIENTE S.P.A.	COMUNE DI MONTECARLO

1.3 Impianti di chiusura del ciclo integrato dell'ATO Toscana Costa

Si riportano nelle seguenti tabelle gli impianti di chiusura del ciclo localizzati nell'Ambito territoriale.

IMPIANTI INTEGRATI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
AAMPS S.P.A.	INCENERIMENTO CON RECUPERO DI ENERGIA	LIVORNO (LI)
CERMEC S.P.A. ⁴	COMPOSTAGGIO	MASSA (MS)
ESA S.P.A.	COMPOSTAGGIO	PORTO AZZURRO (LI)
GEOFOR S.P.A.	DIGESTIONE ANAEROBICA/COMPOSTAGGIO	PONTEDERA (PI)

² Sono esclusi i Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, pur appartenenti alla Provincia di Livorno, in quanto di competenza dell'EGATO Toscana Sud.

³ RetiAmbiente S.p.A. effettua il servizio mediante la propria società operativa locale (SOL) ASCIT.

⁴ Integrato a partire dal 2023

IMPIANTI MINIMI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
BELVEDERE S.P.A.	DISCARICA	PECCIOLI (PI)
SCAPIGLIATO S.R.L.	DISCARICA	ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

IMPIANTI AGGIUNTIVI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
ECOFOR SERVICE S.P.A.	DISCARICA	PONTERA (PI)
SCAPIGLIATO S.R.L.	COMPOSTAGGIO-VERDE	ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
SEA RISORSE S.P.A.	COMPOSTAGGIO-VERDE	VIAREGGIO (LU)
TOSCANA ECOVERDE S.R.L.	COMPOSTAGGIO-VERDE	POMARANCO (PI)
TOSCANA ECOVERDE S.R.L.	COMPOSTAGGIO-VERDE	CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI)
GUAN S.N.C.	COMPOSTAGGIO-VERDE	CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI)

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Ai fini della validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 del presente ambito tariffario, è pervenuta a questo ETC, da parte del Gestore e del Comune, la seguente documentazione:

- il **PEF 2022-2025** predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della determina 2/DRIF/2021;
- la **relazione di accompagnamento**, per la parte di loro competenza (capitoli 2 e 3), redatta secondo lo schema tipo di cui allegato 2 della determina 2/DRIF/2021;
- La **dichiarazione di veridicità** redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato 3 (allegato 4 per il Comune) della determina 2/DRIF/2021, resa ai sensi del d.P.R. 445/00, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- L'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

1.5 Altri elementi da segnalare

Per l'ambito tariffario in esame non ci sono ulteriori elementi da segnalare.

2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune, rispettivamente in allegato 1 e 2 alla presente.

3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune, rispettivamente in allegato 1 e 2 alla presente.

4. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE

Ai sensi dell'art 28, comma 1 dell'Allegato A della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'attività di validazione spettante a questo ETC concerne almeno la verifica: i) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; ii) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Per procedere nella suddetta attività di validazione, questo ETC ha utilizzato uno specifico file Excel predisposto con il supporto di ANEA popolandolo con i valori desunti dalle fonti contabili obbligatorie fornite dal Gestore e dal Comune.

Riguardo alle suddette fonti contabili questo ETC ha verificato:

- la completezza dei dati forniti, anche con l'ausilio dei file di raccolta dati e dei check interni a tal fine inseriti;
- la coerenza, completezza e congruità dei dati inseriti negli specifici *format* di raccolta dati (che sono poi serviti per la implementazione del tool di calcolo) rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;
- il rispetto del MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;

5. VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Questo ETC dà preliminarmente evidenza che, per ciascun anno del quadriennio (2022 -2025) il totale delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita assume per l'ambito tariffario in esame i seguenti valori:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ΣT_{MAX} (ENTRATE TARIFFARIE MASSIME APPLICABILI NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CRESCITA)	856.562 €	870.181 €	884.017 €	898.073 €

Riguardo al limite alla crescita, la delibera 363/2021/R/RIF, prevede che in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ il totale delle entrate tariffarie debba rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, calcolato con la seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

Dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, valorizzato a 1,7%⁵ in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- PG_a è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%.

⁵ Così come da deliberazione 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021, al primo comma dell'art. 1, fatta salva la possibilità di ulteriori aggiornamenti;

Inoltre, ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente $C116_a$. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula sopra riportata.

Per l'ambito tariffario in esame, il limite alla crescita, in relazione ai parametri/coefficienti determinati da questo ETC che concorrono alla sua quantificazione - per il cui calcolo si rimanda ai successivi paragrafi - assume per ogni anno (a) del quadriennio il valore riportato nella tabella seguente:

LIMITE DI CRESCITA	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
rpi	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
X	0,11%	0,11 %	0,11 %	0,11 %
QL	3,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
PG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
$C116$	0 %	0 %	0 %	0 %
ρ	4,59 %	1,59 %	1,59 %	1,59 %

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A della delibera 363/2021/R/RIF, il coefficiente di recupero della produttività deve essere quantificato nel rispetto delle condizioni riportate nella seguente tabella:

		$CU_{EFF,A-2} > BENCHMARK$	$CU_{EFF,A-2} \leq BENCHMARK$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a$) ≤ 0.5	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a$) ≥ 0.5	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Dove:

- $CU_{eff,a-2}$ rappresenta il costo unitario effettivo che, come alla lettera a) dell'articolo sopra citato, viene calcolato, in sede di prima determinazione tariffaria, con la seguente formula:

$$CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$$

Con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020.

- Il **Benchmark** di riferimento è pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13, in quanto tale ambito tariffario si riferisce a un singolo Comune di una Regione a Statuto Ordinario.
- γ_a sono i livelli di qualità ambientale delle prestazioni, espressi dalla somma delle seguenti componenti:
 - $\gamma_{1,a}$: risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata;

- $\gamma_{2,a}$: risultati raggiunti dalla gestione in termini di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

Tenuto conto che per l'Ambito tariffario in esame:

- Per quanto riguarda il confronto tra costo unitario effettivo e benchmark sulla base dei valori riportati nella successiva tabella risulta quanto segue:

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ENTRATE TARIFFARIE	814.452 €	818.971 €	856.562 €	870.181 €
QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI (TON)	1.676,95	1.676,95	1.676,95	1.676,95
CU_{EFF} CENT€/KG	48,57 €	48,84 €	51,08 €	51,89 €
BENCHMARK DI RIFERIMENTO CENT€/KG	32,67 €	32,67 €	32,67 €	32,67 €
DIFFERENZA (CU – BENCHMARK)	15,90 €	16,17 €	18,41 €	19,22 €

- Per quanto riguarda la misurazione della qualità ambientale delle prestazioni, effettuata sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, (per la cui determinazione si rimanda al paragrafo 5.4.2) emerge per ciascun anno del quadriennio quanto segue:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
$\gamma_{2,a}$	0,00	0,00	0,00	0,00
1+γ_a	0,99	0,99	0,99	0,99
LIVELLO DELLE PRESTAZIONI	AVANZATO	AVANZATO	AVANZATO	AVANZATO

Considerati i valori sopra indicati, questo ETC, all'interno dell'intervallo di riferimento, fissa, per l'ambito tariffario in esame, il coefficiente di recupero di produttività secondo quanto riportato nella successiva tabella:

	CU _{EFF,A-2}	LIVELLO DELLE PRESTAZIONI	INTERVALLO DI RIFERIMENTO	X _A
ANNO 2022	SUPERIORE AL BENCHMARK	AVANZATO	0,1% < X _A ≤ 0,3 %	0,11 %
ANNO 2023	SUPERIORE AL BENCHMARK	AVANZATO	0,1% < X _A ≤ 0,3 %	0,11 %
ANNO 2024	SUPERIORE AL BENCHMARK	AVANZATO	0,1% < X _A ≤ 0,3 %	0,11 %
ANNO 2025	SUPERIORE AL BENCHMARK	AVANZATO	0,1% < X _A ≤ 0,3 %	0,11 %

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Come previsto dal comma 10.1 dell'allegato A della delibera 363/2021/R/RIF, in ciascun anno del quadriennio (2022-2025), l'ETC promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti QL_a e PG_a , nei limiti fissati dal MTR-2. Il medesimo Ente può favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COITV_{a,exp}$ e $COITF_{a,exp}$.

I coefficienti QL_a e PG_a sono determinati sulla base dei valori e delle condizioni indicate nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Per l'ambito tariffario in esame, i coefficienti QL_a e PG_a sono stati valorizzati da questo ETC come segue:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
QL_a	3,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

- Il coefficiente QL_a assume i valori sopra indicati in quanto **sono** previsti miglioramenti dei livelli di qualità sia per rispettare gli standard contenuti nel vigente contratto di servizio sia per adeguarsi a quelli fissati nel TQRIF in relazione alla scelta adottata da questo ETC di collocare la gestione (l'ambito tariffario) nel quadrante III.

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
PG_a	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

- Il coefficiente PG_a assume i valori sopra indicati in quanto **non sono** previste variazioni nelle attività gestionali.

Sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti QL_a e PG_a , per ciascun anno del quadriennio si ricade nei seguenti quadranti di cui al comma 4.3 MTR-2:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Quadrante di riferimento tabella comma 4.3 MTR-2	SCHEMA III	SCHEMA I	SCHEMA I	SCHEMA I

5.1.3 Coefficiente C116

Il coefficiente C116 viene valorizzato dall'ETC sulla base delle valutazioni connesse alla quantificazione delle componenti di natura previsionale $CO116$ di cui al comma 4.4 del MTR-2, tenuto conto che per l'ambito tariffario in esame tale componente non è valorizzata, questo ETC ha quantificato il coefficiente C116 per ciascuna annualità del quadriennio 2022-2025 nei seguenti valori:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$C116_a$	0 %	0 %	0 %	0 %

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Di seguito vengono riepilogate le componenti di costo di natura previsionale CO116, CQ, e COI, proposte da Gestore e Comune per l'ambito tariffario in esame:

Costi previsionali																				
Costi previsionali parte scindibile	Int. Ambiente	2022				2023				2024				2025						
		0	0	Int. Gestori	Montecarlo	Int. Ambiente	0	0	Int. Gestori	Montecarlo	Int. Ambiente	0	0	Int. Gestori	Montecarlo	Int. Ambiente	0	0	Int. Gestori	Montecarlo
CO116/1/1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO116/1/1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO116/1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO116/1/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Costi previsionali parte fissa	Int. Ambiente	2022				2023				2024				2025						
		0	0	Int. Gestori	Montecarlo	Int. Ambiente	0	0	Int. Gestori	Montecarlo	Int. Ambiente	0	0	Int. Gestori	Montecarlo	Int. Ambiente	0	0	Int. Gestori	Montecarlo
CO116/1/1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO116/1/1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO116/1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO116/1/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2.1 Componente previsionale CO116

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente CO116.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente COI.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Dalle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.** per l'ambito tariffario in esame risulta che:

- sono stati applicati e rispettati i valori delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- il criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili è stato rispettato.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

Per definire lo *sharing* relativo ai seguenti ricavi:

- **AR_a**: ricavi derivanti dalla somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti;
- **ARSC_a**: insieme dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;

questo ETC, ai sensi dell'MTR-2, ha provveduto, rispettivamente, a quantificare:

- il fattore **b_a**, nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] ed in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;
- il fattore **b_a (1+ω_a)** e, per farlo, deve valorizzare il parametro **ω_a** nell'intervallo [0.1,0.4] secondo quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato A della Delibera della delibera 363/2021/R/RIF

Come già richiesto dal MTR-2 ai fini della quantificazione del parametro **ω_a**, questo ETC ha ritenuto di quantificare anche il parametro **b_a** in base alle valutazioni compiute sui coefficienti **γ_{1,a}** e **γ_{2,a}** in merito:

- **γ_{1,a}**: al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti, anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari.

Tendo conto che tale coefficiente può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo (-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente.

- **γ_{2,a}**: rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti, anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari.

Tendo conto che tale coefficiente può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo (-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non soddisfacente.

Per le valutazioni di cui sopra questo ETC si è riferito:

- Per il **γ_{1,a}**: ai valori della raccolta differenziata certificati dalla società ARRR S.p.A. della Regione Toscana per l'anno 2020, ritenendo necessario, per esprimere una valutazione "soddisfacente" del coefficiente, che la percentuale RD raggiunta nell'ambito tariffario in esame per l'anno 2020 fosse almeno pari al 65%, ciò in linea con gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale (art. 205 D. Lgs 152/2006) e con la pianificazione della Regione Toscana che fissa al 2020 l'obiettivo del 70%;
- Per il **γ_{2,a}**: al livello di qualità della raccolta differenziata, considerandola tanto più elevata quanto minore è la percentuale, misurata per frazione merceologica, di frazioni estranee. Le frazioni prese in considerazione sono state le seguenti, che da sole rappresentano la quasi totalità della RD: 1) FORSU (escluso il verde per il quale difficilmente vi sono le informazioni in ordine alla frazione estranea); 2) Carta Selettiva; 3) Carta Congiunta; 4) Plastica e Lattine; 5) Vetro, plastica e Lattine (laddove vi sia

ancora il vpl); 6) Plastica; 7) Vetro; 8) Ingombranti. Per ciascuna frazione, come riportato nella tabella successiva, è stata fissata la percentuale di frazione estranea massima, come valore di ingresso al sistema incentivante/penalizzante, oltre il quale il giudizio è del tutto insoddisfacente (valore minimo del coefficiente pari a -0,3), tenendo tuttavia presente che il giudizio finale sul coefficiente viene effettuato come media ponderata dei valori di frazione estranea rilevati nelle singole frazioni prese in esame:

FRAZIONE MERCEOLOGICA	% FRAZIONE ESTRANEA MASSIMA	RIFERIMENTI
FORSU (F)	10%	VALUTAZIONI ATO RISPETTO ALLA QUALITÀ MEDIE IN INGRESSO AGLI IMPIANTI
CARTA SELETTIVA (CS)	4%	2° FASCIA - SELETTIVA COMIECO
CARTA CONGIUNTA (CC)	6%	2° FASCIA - CONGIUNTA COMIECO
PLASTICA E LATTINE (MML)	22%	PAR. 6.1.3 CO.RE.PLA.
VETRO, PLASTICA E LATTINE (VPL)	13%	
PLASTICA (P)	20%	PAR. 6.1.3 CO.RE.PLA.
VETRO (V)	4%	4° FASCIA CO.RE.VE.
INGOMBRANTI (ING)	75%	

Per l'ambito tariffario sono state espresse le seguenti valutazioni:

	VALUTAZIONE
$\gamma_{1,a}$	SODDISFACENTE
$\gamma_{2,a}$	SODDISFACENTE

Rispetto alle suddette valutazioni i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono i seguenti valori:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
$\gamma_{2,a}$	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4.1 Determinazione del fattore b

Tenuto conto di quanto indicato al paragrafo precedente relativamente al fatto che questo ETC ha ritenuto di servirsi delle valutazioni dei coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, anche ai fini della determinazione del fattore b , secondo il seguente schema definito da questo ETC:

		VALUTAZIONE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI RD ($\gamma_{1,a}$)	
		INSODDISFACENTE	SODDISFACENTE
VALUTAZIONE E RISPETTO ALLA PRESENZA DI FRAZIONE ESTRANEA ($\gamma_{2,a}$)	INSODDISFACENTE	SCHEMA I $0.55 < b_a \leq 0.6$	SCHEMA II $0.45 < b_a \leq 0.55$

	SODDISFACENTE	SCHEMA III $0.45 < b_a \leq 0.55$	SCHEMA IV $0.3 \leq b_a \leq 0.45$
--	---------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Tenuto conto delle valutazioni compiute su tali coefficienti al precedente paragrafo 5.4;

questo ETC quantifica il fattore b , con riferimento a ciascun anno del quadriennio 2022-2025, come sotto riportato:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
b_a	0.3	0.3	0.3	0.3

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Tenuto conto: a) delle valutazioni compiute sui coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, come riportate al precedente paragrafo 5.4; b) di quanto previsto dalla seguente tabella, ai sensi del comma 3.2 del MTR-2:

	$-0,2 \leq \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

questo ETC quantifica il fattore ω , con riferimento a ciascun anno del quadriennio 2022-2025, come sotto riportato:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ω_a	0.1	0.1	0.1	0.1

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno (a) del secondo periodo regolatorio 2022-2025, le componenti a conguaglio **RCtotTV_{in}** e **RCtotTV_{es}** riferite alle annualità pregresse, distinte tra parte variabile (art. 18 del MTR-2) e parte fissa (art. 19 del MTR-2), sono riportate nella tabella successiva:

	2022				2023				2024				2025			
	Inf Ambiente	0	0	Inf Ambiente	0	0	Inf Ambiente	0	0	Inf Ambiente	0	0	Inf Ambiente	0	0	
Quota medio-termine ETC _{in}																
Quota medio-termine dei componenti ETC _{in}																
conguaglio relativo a costi variabili riferiti agli anni 2018 e 2019, nonché agli effetti di eventuali variazioni delle tariffe	9,4%			5,6%												
Accantonamenti ETC _{in}							3%		30%							
Recupero ETC _{in}																
Recupero parte del conguaglio degli utenti del servizio con riferimento al componente ETC _{in}																
Recupero parte differenziale costi commesse "in" (a) conguaglio di applicazione dei costi di gestione agli impianti di base di riferimento "in" e quanto corrisposto in entrata tariffaria (b) (differenziale tra le due voci)																
Recupero della componente fissa di servizio (c) (differenziale tra le due voci)																
RCtotTV _{in}	4,0%			10,2%			7%		7%							
RCtotTV _{es}	12,3%			19,3%			1,6%		1,6%							
Quota medio-termine ETC _{es}																
Quota medio-termine dei componenti ETC _{es}																
conguaglio relativo a costi fissi riferiti agli anni 2018 e 2019, nonché agli effetti di eventuali variazioni delle tariffe	17,5%			23,9%			11,4%		11,4%			11,4%				
Accantonamenti ETC _{es}							1,6%		1,6%							
Recupero ETC _{es}																
Recupero parte del conguaglio degli utenti del servizio con riferimento al componente ETC _{es}																
Recupero della componente fissa di servizio (c) (differenziale tra le due voci)																
RCtotTV _{es}	17,5%			23,9%			13,0%		13,0%			13,0%				
RCtotTV _{es}	59,8%			59,8%			4,9%		4,9%			11,4%				

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Questo ETC rispetto ai dati, alle informazioni, e agli atti trasmessi dagli operatori (Gestore e Comune) non osserva situazioni di squilibrio finanziario della gestione. Questo ETC non ha apportato alcuna modifica e integrazione ai dati forniti dagli operatori medesimi.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Questo ETC non ha ritenuto di avvalersi della rimodulazione dei conguagli prevista al comma 17.2 del MTR-2.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Avendo registrato nell'ambito tariffario in esame eccedenze del totale delle entrate tariffarie rispetto al limite ammissibile della loro variazione annuale, questo ETC, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e del perseguimento degli specifici obiettivi programmati, ritiene necessario, secondo quanto previsto dall'articolo 4.5 del MTR-2, procedere al loro recupero secondo quanto riportato nella tabella successiva:

• Rimodulazione delle entrate tariffarie con distribuzione del delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) o istanza di superamento del limite di cui al comma 4.4 MTR-2

	2022					2023					2024					2025					
	Ente Ambientale	0	0	Intesa Gestori	Montecarlo	Ente Ambientale	0	0	Intesa Gestori	Montecarlo	Ente Ambientale	0	0	Intesa Gestori	Montecarlo	Ente Ambientale	0	0	Intesa Gestori	Montecarlo	
superamento del limite																					
istanza di superamento del limite di cui al comma 4.4 MTR-2																					
delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	215,760			215,760		249,000			249,000		275,168			275,168		314,224			314,224		
delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) - PARTE VARIABILE	215,760			215,760		249,000			249,000		275,168			275,168		314,224			314,224		
delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) - PARTE FISSA																					
COMPILAZIONE COMPTABIA COEFFICIENTI																					

• Recupero negli anni successivi della ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) c. 4.5 MTR-2

	2022					2023					2024					2025				
	Ente Ambientale	0	0	Intesa Gestori	Montecarlo	Ente Ambientale	0	0	Intesa Gestori	Montecarlo	Ente Ambientale	0	0	Intesa Gestori	Montecarlo	Ente Ambientale	0	0	Intesa Gestori	Montecarlo
recupero della ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE						215,760			215,760		249,000			249,000		275,168			275,168	
recupero della ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA						215,760			215,760		249,000			249,000		275,168			275,168	
COMPILAZIONE COMPTABIA COEFFICIENTI																				

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non emerge la necessità di proporre alcuna istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

5.11 Ulteriori detrazioni

Dalla documentazione ricevuta dal Comune emergono le seguenti ulteriori detrazioni collegate alle voci di entrata di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021:

DETRAZIONI EX COMMA 1.4 DETERMINA N. 2/DRIF/2021				
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - PARTE VARIABILE	1.604 €	1.604 €	1.604 €	1.604 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE- PARTE VARIABILE	0 €	0 €	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE- PARTE VARIABILE	0 €	0 €	0 €	0 €
DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DET. N. 2/DRIF/2021 - PARTE VARIABILE	1.604 €	1.604 €	1.604 €	1.604 €
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - PARTE FISSA	1.604 €	1.604 €	1.604 €	1.604 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE - PARTE FISSA	0 €	0 €	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE - PARTE FISSA	0 €	0 €	0 €	0 €
DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DET. N. 2/DRIF/2021 - PARTE FISSA	1.604 €	1.604 €	1.604 €	1.604 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	3.208 €	3.208 €	3.208 €	3.208 €

Riguardo al contributo MIUR, si specifica che, come comunicato dal Comune, il dato si riferisce all'anno 2020.

DETERMINA
nr. 94-DG del 24.05.2022

Oggetto: validazione PEF 2022-2025 del **Comune di Montecarlo** in applicazione del MTR-2 ARERA.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.147 *bis* del d.lgs. N. 267 del 18.08.2000, si rilascia il **parere di regolarità tecnica**.

Livorno, 24.05.2022

IL DIRIGENTE
Michele Francesco Pinotti (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione a decorrere dal **24.05.2022** viene posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanaocosta.it – sezione: albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
Michele Francesco Pinotti (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

AREA "FINANZIARIA"

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE – ART. 49 COMMA 1
D.LGS. N. 267/2000**

OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C. avente per oggetto:

**"PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER
L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE"**

La sottoscritta Cinzia Carrara, Titolare ad interim dell'Area "Finanziaria", a ciò abilitata in virtù della determina sindacale n. 08 del 15.03.2022;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, dal punto di vista tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERE FAVOREVOLE di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazione in L. 07.12.2012, n. 213.

Montecarlo, lì 25.05.2022

Il Titolare dell'Area
Cinzia Carrara





Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Federico Carrara



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Grabau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo online il
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

e vi

Montecarlo, li



Il Responsabile del Procedimento
Cinzia Carrara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
dell'art. 134 comma 3 – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ai sensi



Il Responsabile del Procedimento
Cinzia Carrara